



COMUNE DI GROTTA
Libero Consorzio Comunale di Agrigento

Ordinanza Sindacale n. 4 del 23/01/2021

OGGETTO: Misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Settore Funebre e cimiteriale. Efficacia fino al 30/04/2021.

IL SINDACO

- Considerato** che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
- Vista** la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- Visto** il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge n. 19 del 2020 ad eccezione dell'articolo 3, comma 6-bis, e dell'articolo 4;
- Visto** il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e in particolare gli articoli 1 e 2, comma 1;
- Visto** il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
- Visto** il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83 «*Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020*» che ha prorogato lo stato di emergenza fino al 15 ottobre 2020;
- Visto** il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125 «*Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020*» che ha prorogato lo stato di emergenza fino al 31 gennaio 2021;
- Vista** l'Ordinanza del Ministero della Salute 4 novembre 2020 «*Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*»;
- Visto** il decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149, recante «*Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese e giustizia, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*» e, in particolare, l'articolo 30;
- Vista** l'Ordinanza del Ministero della Salute 19 novembre 2020 «*Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*»;
- Vista** l'ordinanza del Ministro della salute 27 novembre 2020, recante «*Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Modifica della classificazione del rischio epidemiologico*»;
- Visto** il decreto-legge 30 novembre 2020, n. 157, recante «*Ulteriori misure urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*» e, in particolare, l'articolo 24;
- Visto** il decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, recante «*Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19*»;
- Visto** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 dicembre 2020 «*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante: «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante: «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», nonché del decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, recante: «Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19*»»;
- Visto** il decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172 «*Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19*»;

- Visto** il decreto-legge 05 gennaio 2021, n. 1 “*Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*”;
- Visto** il decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2 “*Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021*” che ha prorogato lo stato di emergenza fino al 30 aprile 2021;
- Vista** l’ordinanza del Ministro della salute 8 gennaio 2021;
- Visto** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 gennaio 2021 “*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 14 gennaio 2021 n. 2, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021»*”;
- Vista** l’Ordinanza del Ministero della Salute 16 gennaio 2021 “*Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 per la Regione Sicilia*”;
- Vista** l’Ordinanza contingibile e urgente del Presidente della Regione n.10 del 16/01/2021 in materia di Misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019;
- Richiamata** l’Ordinanza Sindacale 42 del 01/08/2020 “*Misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 efficaci dal 1° agosto al 10 settembre 2020 - Cimitero comunale*” e le successive Ordinanze che ne hanno prorogato l’efficacia e da ultimo l’Ordinanza Sindacale n.2 del 09/01/2021 con oggetto “*Misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Efficacia fino al 31/01/2021*”;
- Richiamata** l’Ordinanza Sindacale n.58 del 13/11/2020 con oggetto “*Misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ulteriori misure restrittive per i funerali*”;
- Vista** la Circolare del Ministero della Salute n. 15280 del 02/05/2020 “*Indicazioni emergenziali connesse ad epidemia COVID-19 riguardanti il settore funebre, cimiteriale e di cremazione (Revisione post DPCM 26 aprile 2020)*”;
- Vista** la Circolare del Ministero della Salute n. 0818 del 11/01/2021 “*Indicazioni emergenziali connesse ad epidemia SARS-CoV-2 riguardanti il settore funebre, cimiteriale e della cremazione – Versione 11 gennaio 2021*” che sostituisce integralmente i contenuti delle circolari del Ministero della salute emanate nei mesi precedenti (11285 del 1/4/2020, 12302 dell’8/4/2020, 15280 del 2/5/2020, 18457 del 28/5/2020);
- Ritenuto** necessario continuare ad assumere ogni misura di contrasto e di contenimento sul territorio del diffondersi del virus Covid-19 ai sensi dell’art.32 della Legge 23 dicembre 1978 n.833 in materia di igiene e sanità, visto l’evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia e l’incremento di casi sull’intero territorio nazionale e, in particolare, nel territorio della Provincia di Agrigento;
- Sentito** il Segretario Comunale;
- Visto** l’art.32 della Costituzione;
- Vista** la legge 23 dicembre 1978, n.833;
- Visti** l’art. 50, comma 5, del TUEL “*In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale ...*”;

ORDINA

A. Cautele e indicazioni da adottare per la gestione dei defunti

1. In tutti i casi di morte nei quali sia conclamata o sospetta la presenza di malattia infettiva diffusiva Covid-19 si applicano le cautele specifiche di cui all’Allegato 1 della Circolare del Ministero della Salute n. 0818 del 11/01/2021 e il confezionamento del feretro si effettua secondo le indicazioni di cui all’Allegato 2 della medesima Circolare.
2. Quando per un defunto non si è in presenza di Covid-19 sospetta o conclamata, o comunque è possibile escludere con certezza che la persona defunta fosse affetta in vita da malattia infettiva diffusiva Covid-19, si applicano le usuali norme statali previste dal D.P.R. 10/9/1990, n. 285, regionali e comunali vigenti per trasporto, sepoltura e cremazione.
3. Il rispetto delle procedure per il settore funebre, cimiteriale, della cremazione previste dalla Circolare del Ministero della Salute n. 0818 del 11/01/2021 “*Indicazioni emergenziali connesse ad epidemia*”

B. Semplificazione del rilascio delle autorizzazioni necessarie in caso di morte

4. Si richiamano le strutture sanitarie, gli uffici comunali e gli operatori funebri all’osservanza di quanto disposto dall’articolo 1 (Disposizioni per facilitare l’attuazione della cremazione e delle pratiche funebri) dell’OCDPC n. 664 del 18 aprile 2020 e dall’art. 12 (Accelerazione dell’acquisizione delle informazioni relative alle nascite e ai decessi) del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 e successive modifiche ed integrazioni, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

C. Accesso al cimitero

5. Nei cimiteri è consentito l’accesso del pubblico nei termini previsti dal DPCM del 14 gennaio 2021, evitando assembramenti, indossando protezioni delle vie respiratorie e rispettando rigorosamente la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.
6. In caso di impossibilità del rispetto delle misure di contrasto al contagio, il Responsabile dei Servizi cimiteriali disporrà: (a) le opportune limitazioni di accesso del pubblico o di operatori privati nei cimiteri, (b) che talune operazioni cimiteriali vengano effettuate a cancelli cimiteriali chiusi, (c) la chiusura del cimitero o parti di esso.
7. È disposta l’apertura al pubblico del Cimitero comunale:
 - dalle ore 8:00 alle ore 13.30 dal lunedì alla domenica;
 - dalle ore 15.30 alle ore 18.00 nei giorni di martedì e giovedì.

D. Partecipazione ai riti di commiato

8. La celebrazione del rito funebre si svolge nel rispetto dei protocolli sottoscritti dal Governo e dalle rispettive confessioni di cui agli allegati da 1, integrato con le successive indicazioni del Comitato tecnico-scientifico, a 7 ed è obbligatorio il rispetto delle misure relative al divieto di assembramento, alla distanza interpersonale ed alla protezione delle vie respiratorie. Anche in caso di rito laico o di culti che non abbiano ancora stipulato Intese con lo Stato, indipendentemente dal luogo di svolgimento, valgono sempre le misure di contenimento del contagio indicate per le celebrazioni del rito funebre.
9. Per consentire la partecipazione di conoscenti, amici e congiunti al rito di commiato potrà essere effettuata, a cura di persona delegata dagli aventi titolo, la trasmissione della ripresa dei momenti più rilevanti attraverso modalità telematiche.
10. Le Agenzie di pompe funebri sono onerate dell’organizzazione delle misure organizzative per il rispetto della normativa anti-covid finalizzate a limitare gli assembramenti per quanto concerne lo svolgimento dei funerali; le stesse dovranno assicurare la presenza di personale adeguato all’ingresso e all’uscita delle chiese ed al cimitero, nonché lungo il percorso dei cortei funebri. Le Agenzie di pompe funebri sono altresì onerate del rispetto delle misure contenute negli Allegati da 1 a 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 gennaio 2021.
11. La sospensione del saluto di commiato ai parenti, amici e conoscenti del defunto presso il cimitero comunale ed all’esterno delle Chiese in occasione delle funzioni religiose, raccomandando in ogni caso di non effettuare il saluto anche all’interno delle stesse.
12. Il saluto di commiato ai parenti, amici e conoscenti del defunto presso le sale funerarie è ammesso per un lasso di tempo breve e a condizione che sia presente un numero di persone tale da consentire il rispetto delle regole di distanziamento interpersonale previste dalle vigenti norme ministeriali.

E. Lavori all’interno del cimitero comunale

13. È fatto obbligo alle imprese che eseguono lavori all’interno del cimitero comunale il rispetto delle disposizioni di cui all’Allegato 13 “*Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri*” del DPCM del 14/01/2021.

F. Norme di riferimenti ed efficacia

14. La Circolare del Ministero della Salute n. 0818 del 11/01/2021 “*Indicazioni emergenziali connesse ad epidemia SARS-CoV-2 riguardanti il settore funebre, cimiteriale e della cremazione – Versione 11 gennaio 2021*” è allegata alla presente per farne parte integrante.
15. Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente Ordinanza trovano applicazione le disposizioni di cui al DPCM del 14 gennaio 2021 e della Circolare del Ministero della Salute n. 0818 del 11/01/2021 “*Indicazioni emergenziali connesse ad epidemia SARS-CoV-2 riguardanti il settore funebre, cimiteriale e della cremazione – Versione 11 gennaio 2021*”.

16. L'Ordinanza Sindacale 42 del 01/08/2020 *“Misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 efficaci dal 1° agosto al 10 settembre 2020 - Cimitero comunale”* e l'Ordinanza Sindacale n.58 del 13/11/2020 con oggetto *“Misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ulteriori misure restrittive per i funerali”* si intendono sostituite dal presente provvedimento.
17. La presente Ordinanza ha efficacia **fino al 30 aprile 2021** fermo restando quanto previsto al punto G-1 della Circolare del Ministero della Salute n. 0818 del 11/01/2021 che dispone *“Le indicazioni e le cautele stabilite dalla presente circolare vanno applicate fino ad un mese dopo il termine della fase emergenziale, come stabilita dai vigenti provvedimenti del Presidente del Consiglio dei Ministri”*.

DISPONE

1. Il Corpo di Polizia Municipale nonché tutte le Forze dell'Ordine si attivino per la vigilanza e il controllo dell'esecuzione della presente Ordinanza.
2. La notifica della presente Ordinanza, unitamente alla Circolare del Ministero della Salute n. 0818 del 11/01/2021 *“Indicazioni emergenziali connesse ad epidemia SARS-CoV-2 riguardanti il settore funebre, cimiteriale e della cremazione – Versione 11 gennaio 2021”*, agli operatori di pompe funebri del Comune di Grotte.
3. La mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente Ordinanza comporta le conseguenze sanzionatorie previste dall'art. 650 del Codice penale, se il fatto non costituisce reato più grave.
4. Il presente provvedimento venga pubblicato all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune.
5. Che copia della presente sia trasmessa alla Prefettura UTG di Agrigento, all'ASP di Agrigento, alla locale Stazione dei Carabinieri ed alle altre Forze dell'Ordine.

Contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di 60 giorni dalla notificazione (legge 6 Dicembre 1971, n° 1034), oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla notificazione (D.P.R. 24 Novembre 1971, n° 1199).

IL SINDACO
F.TO DOTT. ALFONSO PROVVIDENZA